

COMUNE DI TREVI
Protocollo Num. 0014661

in Arrivo
del 25-07-2025 ora 9:27:53
Categoria 14 Classe 1



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

ORGANO DI REVISIONE

PARERE n. 13 del 23/07/2025

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027.

AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE C -
FABBISOGNO DEL PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22-07-2025 N. 140

Il Collegio Unico di revisione Unione Comuni e Comuni aderenti, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione consiliare n. 1 in data 22/02/2023 dell'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino" al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della

L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

Rm

B

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

VISTO

In particolare, il Dm 25 luglio 2023 ha previsto al paragrafo 8.2) del PCA 4.1, che la Sezione Operativa del Dup deve contenere non più il piano dei fabbisogni di personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base a normativa vigente.

A seguito delle modifiche apportate dal Dm 25 luglio 2023, quindi si è formalmente traslata l'attività di controllo dell'organo di revisione degli enti locali sui Piani dei fabbisogni di personale dal Dup al Piao.

rilevato che:

- Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione
- scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine, che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;
- In adempimento delle disposizioni di cui al d.lgs.75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa assentibile corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013,
- secondo le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale dal responsabile delle risorse umane in cui sono evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel bilancio di previsione gli anni di riferimento;

VISTE LE SEGUENTI DELIBERE:

con delibera di Consiglio comunale n. 14 in data 30/07/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

Rm

B

con delibera di Consiglio comunale n. 28 in data 20/12/2024, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

con delibera di Consiglio comunale n.29 in data 20/12/2024, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

con delibera di Giunta comunale n.1 in data 09/01/2025, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027

- **Preso atto** che il D.L. n. 80/2021 all'art. 6 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), da predisporre secondo le indicazioni fornite con il D.M. n. 132/2022, pubblicato in G.U. n. 209 del 7/09/2022 ed in vigore dal 22/09/2022;
- **Accertato** che per le amministrazioni vengono assorbiti una serie di adempimenti, individuati dal
 - D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, tra cui si evidenziano, in materia di personale:
 - il Piano Triennale dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4 e 6, D.Lgs. n. 165/2001);
 - il Piano della performance (art. 10, commi 1, lett. a), e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);
 - il Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della L. n. 124/2015);
 - i Piani di azioni positive (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006)

vista la relazione contenente inserita nella SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE C: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025/2027

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/03/2025 su cui il collegio dei revisori aveva espresso il proprio parere n. 5 del 28/03/2025

PRESO ATTO CHE:

- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto

considerando che

- in sede di approvazione del PIAO 2025-2027, i dati utilizzati al fine del calcolo del valore soglia, ai sensi del D.L. 34/2019, erano quelli riferiti al rendiconto dell'anno **2023**, ultimo rendiconto approvato;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la propria deliberazione n. 55 del 25/06/2020 ritiene che per "ultimo rendiconto della gestione approvato" debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020 e così via;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2025, veniva approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2024
- quindi che occorre procedere ad aggiornare la determinazione del valore soglia, ai sensi del D.L. 34/2019, del PIAO 2025-2027 per la determinazione della capacità assunzionale alla luce dei dati contabili di cui al rendiconto anno 2024 e

FC

Rm

Bo

contestualmente aggiornare la verifica della spesa del personale alla luce degli spazi assunzionali a tempo indeterminato ai sensi del D.L. 34/2019;

- dai conteggi esposti nella verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato di cui alla Sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano" - Sottosezione C "Fabbisogni del personale" del PIAO 2025-2027 allegato alla presente deliberazione, si evince che, per questo ente, il rapporto tra spesa di personale/entrate (con riferimento all'ultimo rendiconto approvato esercizio 2024), si attesta nella misura del 20,52%, collocandosi quindi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DPCM 17 MARZO 2020;
- ai sensi dei conteggi effettuati il margine di maggiore spesa quantificato per assunzioni a tempo indeterminato, per l'anno 2025, ai sensi del D.M. 17.03.2020, è determinato in euro 433.375,836 calcolato con riferimento al rendiconto 2024 come rappresentato Sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano" - Sottosezione C "Fabbisogni del personale" del PIAO 2025-2027 allegato alla presente deliberazione;

PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA

L'Ente ha provveduto ad aggiornare la Sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano" - Sottosezione C "Fabbisogni del personale" del PIAO 2025- 2027 come segue:

- Nella parte relativa alla "CAPACITÀ ASSUNZIONALE CALCOLATA AI SENSI DEL D.L. 34/2019" - aggiornando contestualmente il paragrafo "I. VERIFICA DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL D.L. 34/2019" – rispettivamente per la determinazione della capacità assunzionale alla luce dei dati contabili di cui al rendiconto anno 2024 e per la verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato ai sensi del d.l. 34/2019;

E SI PRENDE ATTO

- che la programmazione delle assunzioni 2025/2027 esplicitata nella delibera di G.C. n. 56 del 31/03/2025, garantisce:
 - il rispetto del limite percentuale di spesa del personale fissato dalla tabella n.1 del DM 17 marzo 2020;
 - il rispetto della previsione del tetto di spesa del personale così come previsto dal L. 296/2006 art. 1 c. 557;
 - **VISTA**
- la proposta di deliberazione della giunta comunale del 22-07-2025 N.140

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI

- i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area finanziaria e personale;

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e

AC

Rm

AB

dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. a seguito aggiornamento DELLA SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE C - FABBISOGNO DEL PERSONALE in base ai dati del rendiconto chiuso al 31/12/2024

- Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001,

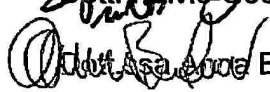
Esprime parere favorevole

Alla modifica per la determinazione della capacità assunzionale del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott.ssa Rosella Murasecco


Dott. Fulvio Cociani


Dott.ssa Anna Barcherini

